

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Art.18 - comma 1 - lettera a - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto: BARBARA ROSINI in qualità di datore di lavoro della società:
 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO con sede legale: VIA RINALDO MALAVOLTI, 31 -
 58045 CIVITELLA PAGANICO (GR) CF: 80002340539 - Partita IVA:

CONFERISCE

l'incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria dal 09/04/2026 al Dr. Andrea Tanzini,
 Specializzazione in Medicina del Lavoro, in possesso dei titoli e requisiti del Medico Competente
 previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08. Richiede inoltre l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
 nel decreto medesimo.

L'incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria prevede:

1. effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
2. definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione;
3. istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a Sorveglianza Sanitaria, della cartella sanitaria e di rischio;
4. informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari previsti dalla Sorveglianza Sanitaria, sulla loro necessità, periodicità e risultati;
5. comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove eletto;
6. controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza secondo la normativa vigente;
7. effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base di rischi professionali;
8. effettuazione delle visite mediche in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
9. collaborazione con il Datore di lavoro per l'organizzazione del pronto soccorso;
10. collaborazione con il Datore di lavoro per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza.

Con la presente il Datore di lavoro si impegna a comunicare tempestivamente al Medico Competente, ogni variazione inerente:



- nuove assunzioni, variazioni di mansione, cessazione del rapporto di lavoro;
- variazioni sostanziali del ciclo produttivo aziendale;
- variazioni delle unità produttive;

e qualsiasi altra informazione che possa influire sugli obblighi derivanti dal conferimento di incarico di Medico Competente di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si concorda, come luogo per la conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sanitaria, la sede aziendale.

Il medico competente

(Dr. Andrea Tanzini)


Il Datore di lavoro




Dr. Andrea Tanzini

Specializzazione in Medicina del Lavoro

Medicina del Lavoro - via Birmania, 72/74 58100 Grosseto (GR)

Tel: 0564462042 medicinadellavoro@centropegaso.it

GRIC81700P - A7455D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008784 - 13/04/2026 - VII - U

ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ex art. 28 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito GDPR)

Con il presente accordo, redatto in duplice originale, tra:

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO (di seguito semplicemente l' "AZIENDA"), con sede in VIA RINALDO MALAVOLTI, 31 - 58045 CIVITELLA PAGANICO (GR) - C.F. 80002340539 - P.IVA , in persona del Legale Rappresentante (di seguito anche Titolare del trattamento)

e

MEDI GROUP TOSCANA SRL (di seguito semplicemente il "FORNITORE"), con sede in VIA BIRMANIA 72,74 - C.F. 01234290532 - P.IVA 01234290532, in persona del Legale Rappresentante protempore ALESSANDRO GIGLIO (di seguito anche Responsabile del trattamento)

PREMESSO CHE

1. AZIENDA e FORNITORE hanno in essere un contratto/rapporti contrattuali avente/i ad oggetto lo svolgimento di prestazioni sanitarie per finalità di medicina del lavoro;
2. in virtù di tale contratto, il FORNITORE effettua, per conto dell'AZIENDA, il trattamento di dati personali di cui quest'ultima è Titolare;
3. in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, risulta necessario nominare il FORNITORE in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dalla stessa effettuato, per conto della AZIENDA, in esecuzione del/dei predetto/i contratto/rapporti contrattuali;
4. Il FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR e, in particolare, di avere messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali di cui sopra soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati e si impegna a mantenere e a migliorare nel corso del tempo tali misure, anche in ragione dell'evoluzione normativa e tecnologica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Nomina in qualità di Responsabile del trattamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR, AZIENDA nomina FORNITORE in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato, per suo conto, in virtù del contratto di cui in premessa.

2) Finalità e durata del trattamento

In virtù del presente accordo, il FORNITORE è autorizzato ad effettuare le operazioni di trattamento di dati personali di cui l'AZIENDA è Titolare strettamente necessarie per dare esecuzione al contratto di cui in premessa e ai conseguenti obblighi di legge. La durata del trattamento è strettamente correlata alle finalità di cui sopra e cesserà pertanto automaticamente a seguito del venir meno, per qualsivoglia motivo, del contratto in essere con AZIENDA, fatti ovviamente salvi gli obblighi di conservazione posti in capo al Responsabile del trattamento dalle normative vigenti.

3) Tipo di dati personali oggetto di trattamento e categorie di interessati

Ai fini di cui al presente accordo, il FORNITORE è autorizzato a trattare le seguenti categorie di dati personali delle seguenti categorie di interessati:

- dati comuni e dati relativi allo stato di salute di dipendenti dell'AZIENDA.

4) Modalità di trattamento

Il trattamento in oggetto potrà avvenire sia in forma cartacea che con l'ausilio di strumenti elettronici.

5) Ricorso ad altri Responsabili del trattamento

FORNITORE dichiara che al momento

- per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento effettuate per conto dell'AZIENDA, al fine di dare esecuzione al contratto in essere con la stessa, fa ricorso ad altri Responsabili del trattamento (di seguito anche Sub-Responsabili), indicati nell'elenco allegato al presente accordo sub 1), così da farne parte integrante ed essenziale;
 - i trattamenti affidati ai soggetti indicati nel suddetto elenco sono disciplinati da un contratto o da altro atto scritto, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR e recante tutti i contenuti e gli obblighi previsti nel presente accordo, previa verifica che tali soggetti presentano garanzie idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e, in particolare, l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a far sì che il trattamento soddisfi pienamente le disposizioni del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- L'AZIENDA, esaminato l'elenco di cui sopra e preso atto di quanto dichiarato dal FORNITORE, dà atto di non avere ragioni per opporsi. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'AZIENDA autorizza, in via generale, il FORNITORE a fare ricorso ad altri Sub-Responsabili, in aggiunta e/o in sostituzione di quelli indicati nell'elenco di cui sopra, a condizione che quest'ultima:
- comunichi, tempestivamente e in forma scritta, i nominativi/le denominazioni dei nuovi Sub-Responsabili, indicando la finalità e la durata del trattamento nonché il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
 - dia atto di avere verificato che i nuovi Sub-Responsabili presentano garanzie idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e, in particolare, l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a far sì che il trattamento soddisfi pienamente le disposizioni del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
 - dia atto che i trattamenti affidati ai nuovi Sub-Responsabili sono disciplinati da un contratto o da altro atto scritto, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR e recante tutti i contenuti e gli obblighi previsti nel presente accordo.
- Il FORNITORE riconosce espressamente all'AZIENDA il diritto di opporsi alla designazione di un altro Sub-Responsabile, in aggiunta e/o in sostituzione di quelli indicati nell'elenco allegato sub 1) al presente accordo, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Qualora i Sub-Responsabili designati dal FORNITORE omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, quest'ultima conserva nei confronti dell'AZIENDA l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo.

6) Obblighi del Titolare del trattamento

L'AZIENDA si obbliga a garantire che:

- i dati personali che verranno comunicati/messi a disposizione del Responsabile del trattamento per le finalità di cui al precedente punto 2) sono stati raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR;
- la comunicazione/messa a disposizione del Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 3) trova giustificazione nelle finalità indicate nell'informativa resa agli interessati e trova fondamento in una idonea base giuridica;
- il Responsabile del trattamento rientra nelle categorie dei destinatari di cui l'AZIENDA ha dato atto nell'informativa resa agli interessati di cui al precedente punto 3).

7) Diritti del Titolare del trattamento ed obblighi del Responsabile del trattamento

In virtù del presente accordo, il FORNITORE ha l'obbligo di:

- trattare i dati personali di cui l'AZIENDA è Titolare in conformità alle documentate istruzioni dalla stessa impartite e, comunque, in conformità a quanto previsto dal GDPR e da tutte le normative nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;
- informare il Titolare del trattamento in caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, dando conto di avere verificato l'esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR o, in mancanza, di avere preventivamente acquisito garanzie adeguate in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del GDPR, anche al fine di assicurare che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Nel caso in cui il trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale sia richiesto dalle normative dell'Unione e/o dello Stato cui è soggetto il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad informare il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le suddette normative vietino tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza, siano opportunamente informate/formate e ricevano adeguate istruzioni per lo svolgimento delle attività di trattamento, verificandone l'osservanza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- assistere l'AZIENDA con misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo della stessa, in qualità di Titolare del trattamento, di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del GDPR;
- assistere l'AZIENDA nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- cancellare o restituire, su richiesta di l'AZIENDA, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo il rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti dal diritto nazionale o dell'Unione;
 - mettere a disposizione di l'AZIENDA, su richiesta della stessa, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo e, comunque, dall'art. 28 del GDPR, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate direttamente da l'AZIENDA o da altro soggetto da questa incaricato;
 - rispettare le ulteriori istruzioni che verranno impartite dall' AZIENDA, in forma scritta, con riferimento al trattamento di dati personali effettuato per conto della stessa;
 - informare immediatamente l'AZIENDA qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati personali;
- tenere, ove normativamente previsto, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dell' AZIENDA, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, del GDPR, mettendolo a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o di qualsiasi altra Autorità di controllo, su richiesta;
- informare l'AZIENDA, senza ingiustificato ritardo, di qualunque richiesta provenga dagli interessati di cui al precedente punto 3) ovvero dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o da qualsiasi altra Autorità di controllo, ove attinenti ai trattamenti di dati personali effettuati per conto della stessa;
 - comunicare all' AZIENDA, senza ingiustificato ritardo, l'avvenuta violazione dei dati personali trattati per suo conto, fornendo le informazioni di cui all'art. 33, paragrafo 3, del GDPR;
 - relazionare l'AZIENDA, con cadenza almeno annuale, circa il rispetto del GDPR e, comunque, della normativa nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate.

8) Corrispettivo

Nessun corrispettivo è dovuto da AZIENDA a FORNITORE al fine di dare esecuzione a quanto previsto nel presente accordo, da intendersi quale parte integrante ed essenziale del contratto in essere tra le Parti, così come meglio descritto in premessa.

9) Decorrenza e cessazione

La nomina in qualità di Responsabile del trattamento di cui al precedente punto 1) esplicherà i propri effetti a far data dalla libera e consapevole accettazione della stessa da parte del FORNITORE, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, manifestata mediante sottoscrizione apposta in calce, e verrà automaticamente a cessare a seguito del venir meno, per qualsivoglia motivo, del contratto/dei rapporti contrattuali in essere con l'AZIENDA, così come meglio descritti in premessa.

10) Conseguenze della violazione degli obblighi di cui al presente accordo

Qualora una delle Parti rilevi a carico dell'altra la violazione degli obblighi previsti nel presente accordo dovrà contestarlo in forma scritta, mediante raccomandata a/r da trasmettersi ai recapiti indicati in epigrafe, chiedendo l'immediato adeguamento. Il mancato adeguamento senza giusta causa costituisce motivo di risoluzione del contratto/dei rapporti contrattuali in essere tra le Parti di cui si è dato atto in premessa.


11) Allegati

L'elenco dei Sub-Responsabili, allegato sub 1) al presente accordo, costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

DATA 09/04/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA
PAGANICO




MEDICINA DUBIOSA SRL
Via Birmania, 72/74 - 58100 GROSSETO
Aut. Comunale n°36 del 15/10/2002
C.F. e P. IVA 01234200532

